# COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

## IL SINDACO

### COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 15-02-2026

**OGGETTO:** MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N 9 DEL 12.02.2026 -AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA AI SENSI DELLA LEGGE N°447/95 ART. 6 COMMA 1 LETTERA H) PER IL CARNEVALE 2026.

**PREMESSO CHE**

- Con Ordinanza Sindacale nr. 49 del 09-08-2025, che disciplina gli orari per lo svolgimento delle attività musicali sul territorio cittadino;
- Con Ordinanza Sindacale n 9 del 12.02.2026 con oggetto: Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea ai sensi della Legge n°447/95 art. 6 comma 1 lettera h) in occasione della manifestazione denominata "Carnevale Storico 2026 Castelvetranese" che si intende integramnete riportata e trascritta

**VISTA** la relazione integrativa a firma dell'ing. Fabio Vizinisi, con la quale: *In merito agli eventi musicali previsti durante il Carnevale 2026 in piazza D'Aragona e Tagliavia in data 14, 15 e 16 febbraio 2026 per i quali si è proceduto per l'appunto ad una valutazione previsionale acustica che ha evidenziato la necessità di una deroga sindacale durante il periodo fonometrico notturno (22:00 – 06:00), ovvero quello durante il quale (da programma/locandina) si svolgono gli eventi musicali anzidetti. Purtroppo, nella relazione, per mera dimenticanza non è stato riportato esplicitamente l'orario di inizio e di ultimazione degli eventi utili alla corretta stesura della necessaria Ordinanza Sindacale in deroga ai limiti acustici. Pertanto ciò premesso, dalle informazioni assunte dall'organizzatore, si dichiara che: gli eventi musicali previsti in piazza D'Aragona e Tagliavia nelle serate di* ***domenica 15 febbraio 2026, lunedi' 16 febbraio 2026 e martedi 17 febbraio 2026 avranno luogo dalle ore 22:00 alle ore 02:00***.

**ATTESO** che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

**DARE ATTO** che la deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;

**VISTO**

- il D.P.C.M. 1 marzo 1991, avente ad oggetto "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- **VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997, avente ad oggetto "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

- il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- l'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la competenza per la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;
- l'art. 15 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che stabilisce, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti e dei regolamenti di competenza regionale e statale, di applicare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991, per le parti non annullate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 517 del 30/12/1991;
- il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;
- il Decreto dell’ Assessore per il Territorio e l'Ambiente 11.09.2007 Linee-guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana, Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 19 ottobre 2007, n. 50.
- l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 9, 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- la Legge 21 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- gli artt. 650 e 659 del Codice Penale
- la Determinazione Sindacale n 108 del 18.12.2025 con la quale è stato prorogato fino la 30.06.2026 l’incarico del Responsabile della VI Direzione Organizzativa al Arch. Pasquale Calamia;

**RITENUTO** di poter autorizzare la proroga dell’orario, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento delle attività Carnascialesche nella piazza Carlo D’Aragona e Tagliavi con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l’esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni Domenica 15, Lunedì 16 Martedì 17 Febbraio 2026 fino alle ore 02.00;

In Forza dei poteri attribuiti al Sindaco dall’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attesa la propria competenza

**D I S P O N E**

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

1. Modificare Ordinanza Sindacale n 9 del 12.02.2026 con oggetto: Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea ai sensi della Legge n°447/95 art. 6 comma 1 lettera h) in occasione della manifestazione denominata “Carnevale Storico 2026 Castelvetranese”;
2. Di autorizzare le attività Carnascialesche nella piazza Carlo D’Aragona e Tagliavi con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l’esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni **Domenica 15, Lunedì 16 Martedì 17 Febbraio 2026 dalle ore 22:00 alle ore 02.00** in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per manifestazione con apparecchiatura elettroacustica comprensiva di diffusori acustici non devono essere rivolti verso le abitazioni;

3. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
4. Siano interdette per un raggio di ml 3 l'area circostante la sorgente di emissione sonore (casse autistiche) che non debbono superare in facciata i valori riportati nella relazione fonometrica a firma dell'ing.Vizzinisi, sua massima estensione, l'istallazione dei diffusori non vengano rivolti verso le abitazioni dei residenti;
5. La presente autorizzazione in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata e/o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di Ordine e Sicurezza Pubblica, di Protezione Civile o per qualsiasi motivazione di carattere emergenziale.

**DISPONE**

Inoltre, che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente, nei modi e forme di legge ed è immediatamente esecutivo. Copia della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza, viene trasmessa dal Responsabile della VI Direzione a:

- all'Associazione NOE – noecastelvetrano.it
- Questura di Trapani - *dipps185.00fo.poliziadistato.it;*
- Al Stazione Carabinieri di Castelvetrano c/o Compagnia Carabinieri di Castelvetrano - *ttp27684.carabinieri.it;*
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano - *dipps185.5500.poliziadistato.it;*
- Al Compagnia della Guardia di Finanza di Castelvetrano - *tp1290000p.gdf.it;*
- Corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Il Responsabile della VI Direzione
Arch. Pasquale Calamia

**IL SINDACO**
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**